

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari S.C.p.A.

sulla “Proposta di trasformazione di “Banca Popolare di Bari” da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni, per effetto della Riforma delle banche popolari introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e conseguente proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. Determinazioni conseguenti” che sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria che sarà convocata per il giorno 26 dicembre 2016 in prima convocazione, e per il giorno 27 dicembre 2016 in seconda convocazione.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni Vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per il giorno 26 dicembre 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il giorno 27 dicembre 2016, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al primo punto all'ordine del giorno: *“Proposta di trasformazione di Banca Popolare di Bari da” Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni”, per effetto della Riforma delle banche popolari introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e conseguente proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale. Determinazioni conseguenti”*.

Con la presente relazione, si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni alle proposte relative alla trasformazione della Banca da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni e alla conseguente proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale, al fine di tener conto delle norme e dei principi che regolano le Società per Azioni, posto al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria del 26 e 27 dicembre 2016.

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet di BpB all'indirizzo www.popolarebari.it (Sezione “IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea Trasformazione SpA”).

1. **Motivazioni della proposta**

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha tra l'altro aggiunto un nuovo comma all'articolo 29 nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”) ai sensi del quale *“l'attivo della banca popolare non può*

superare 8 miliardi di euro". La Legge di Riforma richiede, inoltre, alle banche popolari che superino detta soglia di assumere le opportune delibere al fine di (i) ridurre gli attivi; oppure (ii) trasformare la banca in Società per Azioni, oppure (iii) procedere alla messa in liquidazione della banca entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, avvenuta in data 27 luglio 2015 con l'efficacia del 9° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia "*Disposizioni di vigilanza per le banche*".

Si ricorda del resto che, in mancanza dell'assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della Legge di Riforma, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, (i) può adottare il divieto rivolto alle banche di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 del TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, del TUB (Amministrazione straordinaria), oppure (ii) proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano peraltro fermi, in ogni caso, i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

In virtù dell'aggiornamento succitato, è stato introdotto nella Parte Terza della richiamata Circolare 285 della Banca d'Italia un nuovo Capitolo 4, denominato "*Banche in forma cooperativa*" (la "**Nuova Disciplina Banca d'Italia**"). Contestualmente all'approvazione della Nuova Disciplina, l'Autorità di Vigilanza ha, altresì, emanato un provvedimento, riportato sul Bollettino di Vigilanza n. 6 del giugno 2015 nella sezione "*Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie*", provvedimento finalizzato a facilitare il "*processo di adeguamento delle banche interessate*" e a fornire in proposito "*indicazioni circa le modalità e la tempistica di adeguamento alle nuove previsioni del TUB*" (il "**Provvedimento Banca d'Italia**").

In particolare, il Provvedimento Banca d'Italia ha stabilito che (i) la prima verifica del valore dell'attivo avrebbe dovuto essere effettuata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e (ii) che

l'Organo con funzione di supervisione strategica, "entro 90 giorni dalla constatazione del superamento della soglia di 8 miliardi di euro, dovrà assumere e formalizzare in un apposito piano, approvato dal medesimo organo su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, le iniziative necessarie – ivi compresa, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, TUB, la convocazione dell'assemblea – affinché siano adottate dagli organi competenti le conseguenti deliberazioni (riduzione dell'attivo sotto la soglia, trasformazione in S.p.A., liquidazione volontaria). Il piano individua le iniziative che si intendono assumere o proporre agli organi competenti e la tempistica prevista per la loro attuazione, nel rispetto dei termini di legge".

Alla luce della normativa sopra esposta, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari:

1. con deliberazione del 9 luglio 2015, in conformità alla Legge di Riforma e alla Nuova Disciplina Banca d'Italia, ha constatato l'avvenuto superamento per la Banca del limite degli 8 miliardi di euro di attivo, che determina l'impossibilità per la Banca di proseguire la propria attività in forma di Società Cooperativa;
2. con deliberazione del 30 settembre 2015, ha avviato l'*iter* di predisposizione delle modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative, deliberate in via definitiva il 27 gennaio 2016 ed ha avviato il progetto finalizzato alla trasformazione della forma giuridica da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni;
3. in data 9 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova versione dello Statuto sociale ed ha avviato l'*iter* per il rilascio preventivo, da parte della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del provvedimento di accertamento delle modifiche statutarie sulle quali l'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Bari è chiamata ad esprimersi.

La trasformazione potrà essere, quindi, sottoposta all'Assemblea e approvata subordinatamente al rilascio del predetto provvedimento di autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il quale attesti che le modifiche statutarie proposte non contrastino con una sana e prudente gestione della Banca, attestazione non ancora pervenuta alla data odierna.

2. **Adozione di un nuovo Statuto sociale**

La proposta di trasformazione in Società per Azioni implica l'adozione di un nuovo Statuto sociale, modificato per tener conto della normativa applicabile alle Società per Azioni.

In tale ottica, è stato definito il nuovo testo statuario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo *status* di Società per Azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.

In particolare, gli aspetti principali dello Statuto sociale vigente della Banca oggetto di modificazione riguardano:

1. **Oggetto sociale:** è stato, in parte, modificato, per eliminare quelle disposizioni legate ai profili di mutualità e cooperazione propri dello Statuto di una banca popolare. Sono state inserite ulteriori modifiche statutarie al fine di cogliere le opzioni previste dalla disciplina civilistica, fra cui, a titolo esemplificativo, la possibilità di costituire una “Società *benefit*” ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
2. **Capitale sociale:** è stato soppresso il riferimento al capitale variabile, all'emissione illimitata di azioni, nonché il divieto di cointestazione delle azioni, in quanto legati alla struttura di banca cooperativa;
3. **Soci:** è stato interamente soppresso l'articolo così rubricato, in quanto – nel nuovo modello di destinazione – la qualifica di Socio discende dalla mera titolarità delle azioni, senza che

incidano elementi di soggettività del singolo titolare. Conseguentemente, sono state soppresse tutte le previsioni riguardanti (i) le formalità per l'ammissione a Socio, (ii) il gradimento all'ammissione, (iii) le cause di inammissibilità (iv) le ipotesi di esclusione e morte del Socio;

4. **Diritto di voto:** una delle principali innovazioni consiste nell'abbandono del sistema del voto capitario; pertanto il "peso" del diritto di voto di ciascun Socio sarà proporzionale al numero di azioni dallo stesso possedute. Inoltre, così come consentito in via transitoria dal Decreto e dalla Legge di Conversione, è stato proposto l'inserimento di un limite al diritto di voto pari al 5% del capitale sociale per 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione (sino al 26 marzo 2017);
5. **Azioni:** sono stati eliminati il limite al possesso azionario, l'obbligo di annullamento delle azioni in caso di rimborso e il limite all'acquisto di azioni proprie;
6. **Assemblea:** i *quorum* deliberativi e costitutivi previsti nell'attuale Statuto sono stati sostituiti con un rinvio a quelli di legge, in particolare a quelli stabiliti agli artt. 2368 e 2369 del codice civile. Viene poi meno la qualità di Socio quale requisito soggettivo per partecipare alle Assemblee;
7. **Collegio dei Probiviri:** è prevista la soppressione di tale Organo Sociale in quanto caratteristico del tipo societario cooperativo;
8. **Consiglio di Amministrazione:** sono state riviste le disposizioni relative alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, è stato inserito un limite con riferimento al diritto di presentazione delle liste per la nomina del predetto Organo Sociale, il tutto avuto riguardo alle disposizioni in materia di "Governo Societario" contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285. Più in generale:
 - quanto alla composizione dell'Organo Consiliare, è previsto un numero di componenti compreso tra nove e tredici Consiglieri;

- quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è previsto che la stessa avvenga, come in passato, attraverso il c.d. “voto di lista”, con la differenza che la facoltà di presentare le liste sarà riconosciuta esclusivamente ai Soci e non anche - come previsto nel vigente Statuto - al Consiglio di Amministrazione, se non in caso di mancata presentazione di liste da parte dei soci;
- è stata meglio definita la previsione in base alla quale, nella circostanza che venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori, che resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

9. **Collegio Sindacale:** le disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale saranno modificate per renderle, fin da subito, conformi alla disciplina vigente per le Società per Azioni. La nomina avverrà, come in passato, attraverso il c.d. “voto di lista”, riservandosi alla c.d. “lista di minoranza” la nomina di un Sindaco destinato secondo la legge ad assumere le funzioni di Presidente del Collegio.

Si precisa che alla data odierna la Banca d'Italia non ha ancora rilasciato il provvedimento di autorizzazione delle modifiche statutarie succitate sulle quali l'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Bari è chiamata ad esprimersi.

3. **Il diritto di recesso**

La deliberazione di trasformazione in Società per Azioni determinerà il sorgere del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera b), del codice civile, in capo ai Soci che non avranno concorso all'assunzione della stessa, ossia ai Soci contrari, assenti o astenuti.

A tale riguardo, si rammenta che il diritto al rimborso delle azioni oggetto di recesso sarà soggetto ai limiti previsti dal comma 2-ter, dell'articolo 28 del TUB e ai relativi provvedimenti attuativi di Banca d'Italia, nonché alle previsioni statutarie della Banca.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 5, del codice civile, i Soci hanno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione.

Per ogni aspetto e dettaglio relativo al diritto di recesso, al valore di liquidazione delle azioni ed alla limitazione del diritto di rimborso delle azioni dei Soci recedenti, si rinvia all'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet di BpB all'indirizzo www.popolarebari.it (Sezione "IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea Trasformazione SpA").

4. Efficacia della trasformazione

La trasformazione avrà effetto dalla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il Registro delle Imprese, per la quale si provvederà ad effettuare il deposito al competente Registro delle Imprese nei minori tempi tecnici possibili e in ogni caso entro 20 giorni dalla suddetta deliberazione.

Bari, 9 dicembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente